



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

*In memoria di Ettore Randazzo, compianto
Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane*

INDICE:

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

1. Novità legislative.

[Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 in G.U. n. 42 del 20.02.2017 \(vigente al 21 febbraio 2017\)](#)

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

[Garante per la protezione dei dati personali – Delibera 26 gennaio 2017 in G.U. n. 45 del 23.02.2017.](#)

Sospensione del termine di cui alla lettera a) del provvedimento 25 giugno 2015 in materia di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. ordinanza 7 dicembre 2016 \(dep. 24 febbraio 2017\) nr. 46, Pres. Grossi, Rel Lattanzi.](#)

Reati e pene – Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Denunciata mancata previsione che l'imputato possa esprimere in maniera vincolante il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (sentenza poi iscritta nel casellario giudiziale) – Manifesta Inammissibilità.

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131 bis del codice penale e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n. 67", in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, sollevate dal Giudice di pace di Matera, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Questione sollevata dal Giudice di Pace di Matera e dichiarata manifestamente inammissibile sia per la carente descrizione della fattispecie sottesa che per l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui nel caso di specie non dovrebbe operare il diverso istituto – proprio del processo davanti al giudice di pace – disciplinato dall'art. 34 del d. lgs 274/2000 (a tal fine si è richiamata la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ritiene non applicabile ai giudizi pendenti davanti al giudice di pace l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.).

3. Sezioni Unite.

[S.U. Sent. n. 8825 del 27 ottobre 2016 \(dep. 22 febbraio 2017\), Pres. Canzio, Est. Andronio, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Impugnazioni - Appello - Specificità dei motivi - Difetto - Inammissibilità.

(Artt. 571, 581, 591, 593, 597, 605, 606 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

L'informazione in ordine alla devoluzione di tale quesito è stata già pubblicata, con il relativo provvedimento nella Newsletter n. 11.

S.U. del 23 febbraio 2017, Rel. Zaza, ric. P.M. in proc. (omissis) - informazione provvisoria - Questione Penale decisa n. 9342.

Misura di prevenzione patrimoniale - Decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio - Impugnazione - Appello - Ricorso per Cassazione.

(Art. 568 c.p.p., artt. 10 e 27 d.lgs. 6 maggio 2011, n. 159)

La Suprema Corte di Cassazione ha dato risposta affermativa al quesito di diritto:

“Se il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, sia impugnabile”,

devoluto dalla Sezione Sesta Penale con Ordinanza di rimessione n. 48706 del 12 ottobre 2016 (dep. 17 novembre 2016), Pres. Ippolito, Est. Costanzo, che è già stata pubblicata nella Newsletter n. 16.

[S.U. Sent. n. 7697 del 24 novembre 2016 \(dep. del 17 febbraio 2017\), Pres. Canzio, Rel. Izzo, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. parz. conf.\)](#)

Udienza preliminare - Atti introduttivi - Notificazioni - Omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza.

(Artt. 178, 179, 419 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell'imputato.

La relativa informazione provvisoria è stata già pubblicata nella Newsletter n. 16



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[La questione era stata devoluta dalla Sez. IV Pen. con Ordinanza di rimessione n. 42004 del 22 settembre 2016 \(dep. 5 ottobre 2016\), Pres. Romis, Est. Tanga. ric. \(omissis\)](#)

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 7367 del 17 gennaio 2017 Ud. \(dep. 15 febbraio 2017\), Pres. Di Tomassi, Est. Magi, ric. \(omissis\).](#)

Esecuzione – Continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili – Determinazione pena – Limiti applicabili.

(Art. 81 c.p.; art. 671 c.p.p.)

La Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto alla Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena sia tenuto al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, ai sensi dell’art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., oppure debba applicare il diverso criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte in ciascuna decisione irrevocabile”.

Udienza: 18 maggio 2017 Relatore: Lapalorcia

[Sez. III Pen., Ord. di rimessione n. 6875 dell’11 ottobre 2016 \(dep. 14 febbraio 2017\), Pres. Di Nicola, Est. Riccardi, ric. \(omissis\) \(in fase di oscuramento\)](#)

Prescrizione - Computo - Circostanze c.d. indipendenti - Natura ed effetti - Estensibilità disciplina ex art. 63, comma 3, c.p.

(Artt. 61, 63, 157, 609-bis, 609-ter c.p.)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

La Sezione Terza Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo, siano o meno circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen.”.

Udienza: 27 aprile 2017 Relatore: Gallo

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 23 novembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8081, Pres. Bianchi, Rel. Ranaldi.](#)

Art. 41, co. 2 c.p. – Causa sopravvenuta da sola sufficiente ad escludere l’evento – Teoria della causalità umana – Processo causale al di fuori di ogni immaginazione, atipico ed eccezionale – Necessità – Fattispecie – Morte in seguito ad incidente stradale – Mancato uso della cintura di sicurezza ed eccessiva velocità da parte del conducente-vittima.

In tema di rapporto di causalità, pur essendo possibile che la causa sopravvenuta si riferisca non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, quest’ultimo deve essere caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. Tali non possono certo essere considerati, in materia di circolazione stradale, l’eccessiva velocità della vittima-conducente ovvero il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del medesimo, comportamenti non abnormi né del tutto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

imprevedibili, nel senso di eccentrici rispetto all'evento lesivo che il garante della circolazione è chiamato ad impedire.

[Sez. IV, sent. 26 ottobre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8070, Pres. Bianchi, Rel. D'Isa.](#)

Art. 41, co. 2 c.p. – Causa sopravvenuta da sola sufficiente ad escludere l'evento – Teoria della causalità umana – Processo causale al di fuori di ogni immaginazione, atipico ed eccezionale – Necessità – Fattispecie – Errore dei sanitari a seguito di incidente stradale o di infortunio sul lavoro – Esclusione del nesso causale – Adeguatezza – Esclusione.

Pur avendo riguardo al principio secondo cui ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, l'eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. Una tale eventualità non costituisce infatti un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, e non disegna un percorso causale completamente atipico, anomalo ed eccezionale come è invece richiesto per il caso in cui l'evento sia non del tutto avulso dall'antecedente causale.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 5812 del 24 novembre 2016 \(dep. 8 febbraio 2017\), Pres. Rotundo, Rel. Mogini, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Circostanze - Attenuante del danno economico di speciale tenuità - Reato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità - Applicabilità.

A seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Rv. 32851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357)”.
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Rv. 250028)”.
Sez. IV, sent. 4 ottobre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8064, Pres. Bianchi, Rel. Dovere.
Dosimetria della pena – Entità - Misura prossima al massimo edittale – Obbligo di motivazione – Espressioni tautologiche – Sufficienza – Esclusione – Dettagliata e specifica motivazione – Necessità.
L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. III, sentenza 22 settembre 2016 – 15 febbraio 2017 n. 7150 – Pres. Ramacci – Rel. Liberati.

Danneggiamento - Art. 635 c. 2 n. 1 c.p. – Art. 625 n. 7 c.p. – Fondo e sottofondo marino – Sussistenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

Il danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 c. 2 n. 1 c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., può avere ad oggetto non solo cose mobili ma anche cose immobili tra le quali rientra il fondo ed il sottofondo marino. Questi ultimi, infatti, costituendo la cd. piattaforma continentale, rientrano fra le cose destinate a pubblica utilità in quanto soggetti alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità e salvaguardia.

[Sez. V sent. 23 gennaio 2017 – 22 febbraio 2017 n. 8482, Pres. Palla, Rel. Catena.](#)

Diffamazione – Diffusione mediante social network – Sussistenza fattispecie di cui all'art. 595 III c.p. – Individuazione del luogo di consumazione – Determinazione della competenza territoriale.

Integra il delitto di diffamazione aggravata la diffusione di messaggi lesivi dell'onore mediante l'uso dei cd. social network – via internet -, in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione. Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 9 I c.p.p. in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione

[Sez. II, sent. 15-28 febbraio 2017, n. 9733, Pres. Diotallevi, Rel. Pardo.](#)

Estorsione - Intermediario - Concorso nel delitto - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (*Nella specie, la Corte ha ritenuto di dover escludere l'ipotesi della non punibilità della condotta reclamata con il ricorso del difensore, sostenendo che non può affermarsi che l'intervento dell'intermediario sia finalizzato esclusivamente a tutelare la vittima quando si sia in presenza di richieste che hanno ad oggetto il versamento di somme di denaro a seguito di attentati intimidatori provenienti da organizzazione mafiosa-camorristiche a nome delle quali si agisce*).

[Sez. II, sent. 1-20 febbraio 2017, n. 8000, Pres. Diotallevi, Rel. Sgadari.](#)

Estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - In genere - Concorso di persone nel reato - Condotta del correo - Atteggiamento silente ed incidenza sull'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva - Rilevanza penale della condotta - Sussistenza.

Concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagna altri incaricati di formulare la richiesta di pizzo, assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo morale e materiale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato.

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 21 febbraio 2017, n. 8366, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Falsità materiale in atto pubblico – Alterazione di cartella clinica mediante aggiunta, in un contesto cronologico diverso, di annotazione vera – Sussistenza.

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di un'annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, al tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

trattandosi di atto avente funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi

Sez. II, sent. 16-24 febbraio 2017, n. 9226, Pres. Davigo, Rel. Pardo.

Frode nelle pubbliche forniture - In genere - Elementi costitutivi del reato di cui all'art. 356 c.p. - Presenza anche degli elementi caratterizzanti la truffa - Concorso tra i due delitti - Configurabilità.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

Sez. IV, sent. 14 dicembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8102, Pres. Bianchi, Rel. Menichetti.

Furto in abitazione – Nozione funzionale di privata dimora – Luogo di esercizio dell'attività lavorativa – Natura di privata dimora – Condizioni - Introduzione in un esercizio commerciale in orario di chiusura – Configurabilità del reato di cui all'art. 624-*bis* c.p. – Sussistenza – Limiti.

In tema di furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ivi compresa l'attività lavorativa. Tuttavia stante il carattere “funzionale” della nozione appena delineata, il possesso della qualità di dimora del luogo di interesse deve essere subordinato all'accertamento che nel medesimo, al momento della commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività lavorative. Il reato di cui all'art. 624 bis c.p. può quindi essere astrattamente integrato dalla condotta di un soggetto che si introduca



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

all'interno di un esercizio commerciale in orario di chiusura, ma solo al ricorrere, in concreto, delle condizioni anzidette.

[Sez. V 15 dicembre 2016 – 20 febbraio 2017 n. 8031, Pres. Bruno, Rel. Fidanzia.](#)

Perquisizione arbitraria - Nozione di abuso – Mera inosservanza delle norme di legge – Irrilevanza.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 609 c.p., il titolo utilizzato dalla rubrica, che contiene il termine "arbitrarie", se, da un lato, non è da solo sufficiente a qualificare la condotta illecita prevista dalla norma, dall'altro, non può non orientare l'interprete nell'operazione ermeneutica di individuare i casi nei quali la perquisizione o l'ispezione personale integri gli estremi di un reato, tenuto conto che già il termine "abuso" non evoca situazioni caratterizzate da una semplice inosservanza di leggi, regolamenti, istruzioni, richiamando, invece, concettualmente lo sviamento dei poteri, l'esercizio dell'autorità per finalità diverse da quelle per le quali la stessa è stata conferita, l'estraneità dell'esercizio del potere pubblico rispetto al fine perseguito dalla legge. Per integrare gli estremi della perquisizione arbitraria di cui all'art. 609 c.p. è necessario che, la condotta dell'agente, sia connotata dal deliberato proposito di eccedere le proprie attribuzioni per finalità diverse da quelle per cui gli sono stati attribuiti i pubblici poteri, non essendo sufficiente che, in concreto, non sia stata rispettosa di una norma processuale penale in tema di perquisizioni.

C. Leggi speciali.

[Sez. I, sent. 15 settembre 2016-21 febbraio 2017, n. 8401, Pres. Cortese, Rel. Bonito.](#)

Armi - Detenzione abusiva - Assorbimento del reato di detenzione abusiva in quella di porto abusivo - Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (*Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la detenzione ed il contestuale porto dell'arma, attese le certe acquisizioni processuali, fossero condotte riferibili alla vittima, mentre all'imputato potesse essere ragionevolmente contestato il semplice porto, allorché disarmò la vittima stessa, si impadronì dell'arma e la usò in suo danno. L'utilizzo della pistola, infatti, risultava coerente con la nozione giuridica e fattuale di porto d'arma, mentre viceversa non poteva essere riferita al prevenuto, nella situazione data, una condotta riconducibile alla nozione giuridica e prima ancora fattuale di detenzione, che implica una condotta passiva di mero possesso della cosa, al contrario della dinamicità del porto, il quale può risolversi anche nel solo momento in cui l'arma venga utilizzata, come nella fattispecie, per sparare).*

[Sez. I sent. 13 maggio 2016 – 27 febbraio 2017 n. 9636, Pres. Vecchio, Rel. Tardio.](#)

Art. 12 d. lgs. 286/1998 – Entità minima del compenso - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Insussistenza.

In tema di atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato dell'Unione Europea e, in generale, in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in considerazione della natura, dell'entità e dell'importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità

[Sez. I, sent. 9-16 febbraio 2017, n. 7434, Pres. Di Tomassi, Rel. Novik.](#)

Confisca - Reati in materia di armi - Obbligatorietà - Casi di esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, come previsto dall'art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 c.p., ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.

[Sez. III, 9 maggio 2016 – 20 febbraio 2017 n. 7941 – Pres. Fiale – Rel. Gentili.](#)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Momento consumativo del reato – Preesistenza della documentazione falsa.

Affinché possa ritenersi consumato il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 è necessario che la documentazione fiscale falsa preesista, quanto meno, alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata. Se, viceversa, si ritenesse che la formazione della documentazione relativa alle operazioni inesistenti possa intervenire anche in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione tributaria, si assisterebbe al singolare fenomeno di un reato, già perfetto, ancorché esso sia mancante di uno degli elementi di fatto essenziali per la sua realizzazione.

[Sez. III, sentenza 13 gennaio – 17 febbraio 2017 n. 7680 – Pres. Fiale – Rel. Ramacci.](#)

Propaganda elettorale – Disciplina – Art. 8 legge 212/1956 – Natura dello stampato utilizzato.

Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata sicché nel concetto di “affissione” deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 21 febbraio 2017, n. 8366, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Appello – Riforma sentenza di primo grado – Onere di motivazione rafforzato anche in caso di assoluzione.

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, pervenendo a sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 16 febbraio 2017 n. 7415, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Arresto in flagranza – Nozione – Esecuzione sulla scorta di informazioni fornite da terzi – Illegittimità.

E' illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato

[Sez. I, sent. 11 maggio 2016-21 febbraio 2017, n. 8410, Pres. Siotto, Rel. Tardio.](#)

Competenza penale - Conflitti di competenza - In genere - Denuncia in conflitto, ex art. 30, comma 2, c.p.p. - Immediata trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti necessari alla soluzione del conflitto - Necessità - Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporre l'immediata trasmissione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.p., soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 c.p.p. e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica e l'adempimento anzidetto non deve, quindi, avere luogo, quando la parte non denunci alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante. In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, (nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell'art. 30 c.p.p.), dovrà considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 8529 del 13 gennaio 2017 \(dep. del 22 febbraio 2017\), Pres. Conti, Est. Calvanese, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Estradizione per l'estero - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Procedimento - Decisione - Condizioni - Estradizione per l'estero - Indulto concesso dallo Stato richiesto - Rilevanza - Limiti.

L'indulto concesso dallo Stato richiesto costituisce causa ostativa all'estradiizione esecutiva soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia giurisdizione concorrente sui reati oggetto della domanda (art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17 marzo 1978). *(Nella specie la Corte ha escluso rilevanza ostativa all'indulto invocato dal ricorrente, in quanto la domanda di estradizione, proveniente dalla Romania, si riferiva a reati per i quali non sussisteva alcun collegamento con lo Stato italiano, in quanto punibili solo in via suppletiva, ai sensi dell'art. 10, ult. comma, cod. pen.).*

[Sez. V sent. 15 dicembre 2016 – 20 febbraio 2017 n. 8031, Pres. Bruno, Fidanzia.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

Garanzia di libertà del difensore - Estensione alla borsa del legale – Condizione del praticante avvocato.

La borsa professionale dell'avvocato costituisce una sorta di “proiezione spaziale” di un ufficio legale, con la conseguenza che devono osservarsi, nel sottoporla a perquisizione, le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. per i locali degli uffici dei difensori (essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato).

Sez. III, sentenza 1 giugno 2016 – 20 febbraio 2017 n. 7937 – Pres. Amoroso – Rel. Socci.

Giudizio abbreviato condizionato – Art. 438 c.p.p. - Ammissione – Presupposti.

Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 c.p.p. ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova ma presuppone da un lato l'incompletezza di una informazione probatoria in atti e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità o idoneità del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti in giudizio. Ne consegue che il Giudice dibattimentale, il quale abbia respinto “*in limine litis*” la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del Giudice per le Indagini Preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta – deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto celebrare.

La copia della sentenza su indicata non è, al momento, disponibile in quanto in fase di oscuramento.

[Sez. II, sent. 15-28 febbraio 2017, n. 9748, Pres. Diotallevi, Rel. Pardo.](#)

Impugnazioni penali - Facoltà di attivare i procedimenti di gravame - Condizioni - Interesse ad impugnare - Necessità - Fattispecie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (*Nella specie, la Corte ha osservato che, se nelle more del giudizio di impugnazione avente ad oggetto la richiesta di sostituzione del luogo di detenzione degli arresti domiciliari la misura viene trasgredita ed applicata la custodia in carcere, vi è difetto di interesse a proporre impugnazione avverso l'originario provvedimento di rigetto dell'istanza di modificazione del luogo di detenzione domiciliare, non potendo l'indagato ottenere alcuna concreta modificazione favorevole della propria posizione cautelare*).

[Sez. V sent. 23 gennaio 2017 - 22 febbraio 2017 n. 8484, Pres. Palla, Rel. Catena.](#)

Impugnazioni – Appello avverso sentenza del giudice di pace – Omessa impugnazione della condanna al risarcimento dei danni – Ammissibilità.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificatamente rivolto al capo relativo al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D. Lgs. 74/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574 comma quarto c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti che dipendano dai primi, fra i quali sono compresi quelli concernenti il risarcimento del danno (che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale).

Decisione che si pone in contrasto con altro orientamento di cui è recente espressione Cass. II 31190/2015 Cerone



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 21 febbraio 2017 n. 8366, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Impugnazioni – Interesse della parte civile ad impugnare sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Sussistenza.

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale

[Sez. V sent. 2 novembre 2016 – 20 febbraio 2017 n. 8010, Pres. Fumo, Rel. Lignola.](#)

Impugnazioni – Prescrizione – Esigenza di compiuto esame dell'atto di impugnazione ai fini della conferma delle statuizioni civili.

In sede di giudizio di appello, la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione non può comportare un'automatica conferma delle statuizioni civili, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità civile del ricorrente, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile: in tale situazione processuale il giudice di appello – chiamato a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili - è tenuto ad esaminare compiutamente i motivi di impugnazione, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo il parametro fissato dall'art. 129 II c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[Sez. V sent. 17 novembre 2016 – 17 febbraio 2017 n. 7622, Pres. Bruno, Rel. Fidanzia.](#)

Impugnazioni — Riconoscimento in appello di circostanza aggravante che determina la procedibilità ex officio – Violazione divieto di *reformatio in peius*.

Viola il divieto della “reformatio in peius” la sentenza del giudice d’appello che, in difetto di impugnazione del PM, abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d’ufficio del reato contestato

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 17 febbraio 2017 n. 7630, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Impugnazioni – Ricorso per cassazione presentato dall'imputato- Autentica del difensore non abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori – Irrilevanza.

E’ ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e materialmente presentato dal suo difensore, non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p., nulla rilevando in contrario la circostanza che la sottoscrizione dell’atto di impugnazione sia stata superflualmente autenticata dal predetto difensore: qualora infatti l’atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l’autentica della sua sottoscrizione, poiché l’art. 582 c.p.p. – che attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato – non richiede siffatta formalità

[Sez. I, sent. 5 luglio 2016-21 febbraio 2017, n. 8400, Pres. Siotto, Rel. Sandrini.](#)

Indagini preliminari - Investigazioni del Pubblico Ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - Prelievo di tracce biologiche ed esame del DNA - Indagine preliminare contro ignoti - Garanzie di difesa - Necessità - Esclusione.

Il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto sul luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA, per l’individuazione del profilo genetico al fine di eventuali confronti, sono utilizzabili quando l’indagine preliminare si svolga contro ignoti e non sia stato possibile, perciò,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

osservare le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 360 c.p.p. Pertanto, l'obbligo di dare l'avviso al difensore, previsto dalla norma succitata, ricorre solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, da parte del pubblico ministero, sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non sussiste (né ha ragion d'essere) nel caso in cui l'indagato sia stato individuato solo successivamente all'espletamento dell'indagine tecnica, sulla base delle relative risultanze; con la conseguenza che i risultati dell'accertamento tecnico irripetibile sono utilizzabili nei confronti del soggetto che al momento della ricerca, del prelievo e dell'analisi delle tracce biologiche, rivelatesi - a posteriori - appartenere al suo profilo genetico, non era (ancora) raggiunto da elementi indiziari, e dunque non aveva ricevuto gli avvisi, né era stato posto in grado di esercitare le facoltà, di cui all'art. 360 codice di rito.

[Sez. V sent. 23 novembre 2016 – 13 febbraio 2017 n. 6790, Pres. Fumo, Rel. Lapalorcia.](#)

Misure cautelari – Attenuazione esigenze cautelari – Sostituzione – Applicazione congiunta di misure meno gravose.

In tema di misure cautelari, quando le esigenze risultano attenuate o la misura applicata non appare più proporzionata al fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, al giudice è consentito, ai sensi dell'art. 299 comma II c.p.p., non solo sostituire la misura con altra meno grave ovvero di disporre l'applicazione della misura con modalità meno gravose ma, anche, di provvedere applicando congiuntamente misura cautelare o interdittiva, fermo restando che – nell'ottica del *favor rei* – le misure congiuntamente applicate non possono determinare una condizione di maggiore afflittività per l'imputato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[Sez. II, sent. 15-24 febbraio 2017, n. 9220, Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio.](#)

Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Computo dei termini di durata delle misure - Retrodatazione della decorrenza del termine di durata nel caso di c.d. contestazione a catena - Legittimazione ed interesse ad impugnare per violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. - Presupposti - Fattispecie.

L'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con il quale era stata lamentata la violazione dell'art. 297, comma terzo, c.p.p. senza, tuttavia, che fosse possibile che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata perdesse efficacia, attesa l'intervenuta interruzione dei termini di fase*).

[Sez. I sent. 19 gennaio 2017 – 22 febbraio 2017 n. 8824, Pres. – Rel. Sandrini](#)

Nomina fiduciaria – Efficacia – Rilevanza anche nei procedimenti incidentali – Obblighi del PM procedente

L'imputato provvedendo alla nomina del difensore conferisce a quest'ultimo il mandato di difenderlo in relazione al procedimento principale, nel quale la nomina è intervenuta, nonché a quelli incidentali direttamente derivati, anche di competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello dove pende il primo, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà in senso contrario dell'interessato: in tal caso il pubblico ministero deve curare la trasmissione all'autorità giudiziaria destinataria del procedimento separato anche dell'atto di nomina del difensore di fiducia (effettuata dall'indagato nel procedimento originario)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

Sez. V sent. 28 novembre 2016 – 22 febbraio 2017 n. 8478, Pres. Nappi, Rel. Riccardi.

Notificazioni – Previsioni di cui agli artt. 157 8 bis e 161 c.p.p. – Differenze – Conseguenze.

In tema di notificazioni, alla luce del diverso ambito di operatività delle norme di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p. (l'art. 157 c.p.p. disciplina le modalità della notificazione mentre l'art. 161 disciplina i luoghi della notificazione), non è consentita la notifica al difensore ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p. allorché il luogo di notificazione sia stato eletto o dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.; in tal caso prevale infatti l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio eletto e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o di assenza – non meramente temporanea – dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 c.p.p.

Sez. IV, sent. 4 ottobre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8065, Pres. Bianchi, Rel. Doverè.

Pena accessoria - Art. 85 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Ritiro della patente di guida – Natura facoltativa – Conseguenze – Obbligo di autonoma motivazione.

La pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nei casi di condanna per uno dei fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del medesimo T.U. Stup. ha natura facoltativa e non obbligatoria. Ne deriva che la sua irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica ed autonoma motivazione da parte del giudice, non conseguendo - tale sanzione - *ope legis* alla condanna per il reato.

Sez. V sent. 30 gennaio 2017 – 22 febbraio 2017 n. 8486, Pres. Nappi, Rel. Mazzitelli

Restituzione nel termine per proporre appello avverso sentenza contumaciale – Conseguenze – Facoltà di richiedere l'ammissione a rito alternativo

Secondo quanto affermato dalle SS.UU. la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175 II c.p.p., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014 n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15 bis della legge citata, comporta la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, di chiedere al giudice dell'appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento

[Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 20 febbraio 2017 n. 7946 – Pres. Fiale – Rel. Aceto.](#)

Richiesta di archiviazione – Art. 408 n. 2 c.p.p. – Avviso alla persona offesa del reato - Delitti contro la fede pubblica – Abuso d'ufficio – Differenze.

I delitti contro la fede pubblica sono reati plurioffensivi perché tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Quanto al delitto di cui all'art. 323 c.p., presentando lo stesso una alternatività di eventi – conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale e/o realizzazione di danno ingiusto per altri – solo in quest'ultimo caso il soggetto leso, diverso dalla pubblica amministrazione, quale persona offesa dal reato, sarà legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

[Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 20 febbraio 2017 n. 7951 – Pres. Fiale – Rel. Aceto.](#)

Richiesta di Patteggiamento – Dissenso del P.M. o rigetto della richiesta – Sentenza del Giudice ex art. 448 c. 1 c.p.p. – Obbligo di motivazione.

La sentenza con la quale il Giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M. applica all'esito del dibattimento la pena richiesta dall'imputato – in quanto fondata su una *plena cognitio* - manifesta connotazioni diverse rispetto a quella pronunciata ex art. 444 c.p.p. ed il Giudice deve tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo non potendosi, di conseguenza, limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la condanna e della affermazione della assenza di quelli che consentono il proscioglimento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[Sez. III, sentenza 11 gennaio – 20 febbraio 2017 n. 7977 – Pres. Savani – Rel. Ciriello.](#)

Ricusazione – Art. 38 c.p.p. – Termini e forme.

A fronte di una causa di ricusazione sorta in udienza, la parte o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, anziché del più breve termine della conclusione dell'udienza, al fine della presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione che presentino, prima della fine dell'udienza, riserva di ricusazione.

[Sez. II, sent. 16 dicembre 2016-27 febbraio 2017, n. 9444, Pres. Fiandanese, Rel. Verga.](#)

Prova nel giudizio penale - Valutazione della prova - Intercettazioni e registrazioni - Valenza accusatoria delle dichiarazioni rese nei confronti di terzi - Applicazione degli ordinari criteri di apprezzamento della prova - Regola di all'art. 192, comma 3, c.p.p. - Inapplicabilità.

Le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p.

[Sez. III, sentenza 13 gennaio – 17 febbraio 2017 n. 7680 – Pres. Fiale – Rel. Ramacci.](#)

Sentenza – Art. 544 cp.p. - Difformità tra dispositivo e motivazione – Integrazione.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del Giudice non è assoluta e va temperata tenendo conto del caso specifico con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[Sez. V sent. 2 novembre 2016 – 21 febbraio 2017, n. 8381, Pres. Fumo, Rel. Sabeone.](#)

**Udienza preliminare – Criteri per l’emissione di sentenza di non luogo a procedere –
Precedente valutazione di insussistenza degli indizi di colpevolezza – Rilevanza.**

Per quanto la sentenza di non luogo a procedere non possa essere pronunciata quando l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento, potendosi affermare che sfuggono all’epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama di accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento, opera correttamente il Gip che, nell’emettere sentenza ex art. 425 c.p.p. e ribadire l’impossibilità di un ulteriore sviluppo dibattimentale, valorizza e richiama le conclusioni svolte nel “precedente giudizio cautelare”, ove sia stata esclusa la sussistenza degli indizi di colpevolezza

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 21 febbraio 2017, n. 8366, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Esecuzione – Effetti sul giudizio civile di sentenza assolutoria – Irrilevanza della distinzione tra formula di cui al primo o secondo comma dell’art. 530 c.p.p.

Gli effetti espliciti dalla formula assolutoria penale nel giudizio civile prescindono dal fatto che sia resa ai sensi dell’art. 530 primo o secondo comma, in quanto l’assenza per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ex art. 530 I c.p.p. e non spiega minore valenza rispetto al giudizio civile, non potendo in alcun modo essere equiparata all’assoluzione per insufficienza di prove del previgente codice di rito, tanto è vero che gli artt. 652 e 654 c.p.p. non recano alcuna distinzione in tal senso

[Sez. I sent. 13 dicembre 2016 – 28 febbraio 2017 n. 9761, Pres. Vecchio, Rel. Bonito.](#)

Esecuzione - Reato continuato – Quantificazione del reato satellite – Limiti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

In sede di applicazione della disciplina del reato continuato al giudice dell'esecuzione è inibita la quantificazione in aumento del reato satellite rispetto alla pena fissata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile di condanna

[Sez. I sent. 14 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017 n. 9671, Pres. Vecchio, rel. Tardio.](#)

Sorveglianza – Richiesta di misura alternativa – Rilevanza del contemporaneo stato di custodia cautelare per causa diversa.

Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della detta misura, che va postergata alla cessazione delle misura custodiale

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 13 dicembre 2016 – 28 febbraio 2017 n. 9758, Pres. Vecchio, Rel. Bonito.](#)

Applicazione della disciplina prevista in tema di confisca dal codice antimafia – Estensione alle confische penali ex art. 12 *sexies* D.L. 306/1992.

La normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal titolo IV del D. Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto “codice antimafia”) in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 *sexies* del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 (cosiddetta legge di stabilità)

In senso opposto, si veda Cass. VI 20.01.2016 n. 8935 (che ha escluso l'applicabilità analogica della disciplina contenuta nel codice antimafia)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 16 febbraio 2017 n. 7414, Pres. Bruno, Rel. Morelli.](#)

Potere di valutazione del giudice – Autonomia- Rilevanza di quanto accertato nel procedimento penale.

Nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 159/2011 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di “appartenenza” (di cui alla norma citata) e quello di “partecipazione”, necessaria per l'integrazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.: tuttavia, quando vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un “fatto” solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi “autonomamente” con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

[PAROLA ALLA DIFESA, breve riepilogo dei primi 3 numeri della rivista](#)

Francesco Alvino, Davide Pretti: *LE INDAGINI PRELIMINARI Tra fonti disciplinari e prassi applicative* (Giappichelli)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

Enrico Maria Belgiorno: ***DEFLAZIONE ED ANTICIPAZIONE DIBATTIMENTALE: I RITI ALTERNATIVI. Breve excursus pratico dei principali istituti nel nostro ordinamento*** Key Editore

Maria Novella Campagnoli: ***I NUOVI VOLTI DEL TERRORE. DAL TERRORISMO ISLAMICO AL CYBER TERRORISMO. Fenomenologia di una perturbante forma di violenza*** Key Editore

Giovanni Francesco Cicero: ***IL REATO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE*** Giuffrè

Antonio D'Avirro, Marco Giglioli, Michele D'Avirro: ***REATI TRIBUTARI E SISTEMA NORMATIVO EUROPEO*** Cedam

Giuseppe Lasco, Velia Loria, Mariavittoria Morgante: ***ENTI E RESPONSABILITA' DA REATO*** Giappichelli

Vania Maffeo: ***IL CONTRIBUTO GIURISPRUDENZIALE ALL'EVOLUZIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO*** Edizioni Scientifiche Italiane

Adelmo Manna: ***IL LATO OSCURO DEL DIRITTO PENALE*** Pacini Giuridica

Daniele Negri, Renzo Orlandi (a cura di): ***LE EROSIONI SILENZIOSE DEL CONTRADDITTORIO*** (Giappichelli)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

Giorgio Spangher (a cura di): *LA VITTIMA DEL PROCESSO I danni da attività del processo penale* Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: *LEZIONI DI PARTE SPECIALE Corruzione, Riciclaggio, terrorismo, Criminalità organizzata* (Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza)

Cagliari, mercoledì 1 marzo 2017 ore 15.30, giovedì 2 marzo 2017 ore 15.30, venerdì 3 marzo 2017 ore 15, Aula Magna Maria Lai - Università degli Studi di Cagliari

Incontro: presentazione del *volume LA VITTIMA DEL PROCESSO I danni da attività processuale penale* (Università di Roma Sapienza)

Roma, giovedì 2 marzo 2017 ore 16, Sala Lauree, Facoltà di Giurisprudenza

Corso *LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA* III modulo: *Il Trojan: tra esigenze di prevenzione e garanzie di riservatezza* (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 3 marzo 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”

Convegno: *LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI* (Camera Penale di Lamezia Terme)

Lamezia Terme, sabato 4 marzo 2017 ore 9, Sala Consiliare Napolitano, Comune di Lamezia Terme Via Arturo Perugini



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 21 – 1 marzo 2017

Incontro di studio: ***COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE ED UTILIZZABILITA' DEGLI ATTI NEL PROCESSO PENALE***

Roma, mercoledì 15 marzo 2017 ore 14.30. Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – V incontro: ***Il ricorso in materia cautelare. Il ricorso straordinario per errore di fatto o di diritto. La rescissione del giudicato*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 15 marzo 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio 7

Incontro di studio: ***FENOMENI MIGRATORI E FAMIGLIA TRA TUTELA DEI SINGOLI E ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Dolo (VE), giovedì 16 marzo 2017 ore 15, Cinema Italia, Via Comunetto 8

Congresso: ***LA “MATERIA PENALE” TRA DIRITTO NAZIONALE ED EUROPEO***
(Association Internationale de Droit Penal – Camera Penale di Modena)

Modena, giovedì 30 marzo – 1 aprile 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano 3